

Recensioni

Dai vini tipici al Testo Unico.

Profilo storico della normativa di protezione delle denominazioni di origine del vino in Italia (1904-2021)

di Paolo Castelletti e Francesco Emanuele Benatti

Unione Italiana Vini – 2022 – pp. 1-255 – ISBN 978-88-900836-9-3

Il volume si apre con la prefazione di Mario Fregoni, Presidente onorario dell'OIV, che affonda le radici in un passato più che remoto, come più che remota è la storia delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli. Ciò ci aiuta a circoscrivere l'oggetto della tutela, che non riguarda il vitigno ma piuttosto il luogo d'origine del vino, la zona di produzione. Dall'antico Egitto a Creta, alla Roma repubblicana e imperiale che si preoccupò di diffondere nelle numerose terre di conquista e nelle province i vini italici, come il Falerno -noto per essere stato offerto da Cesare a Cleopatra- o il Mamertino, tutti nomi che richiamano un nome geografico. È proprio nell'antica Roma che il luogo di produzione diventa il nome del vino ed è a questa civiltà che si deve la prima embrionale forma di etichettatura, il cd. *pittacium* applicato sulle anfore che conteneva alcune informazioni come il luogo di origine, l'annata (o il nome del console), nonché il nome del produttore.

Il vino di qualità rileva, quindi, più per il nome del luogo di origine che non per il nome del vitigno, come traspare dall'*excursus* storico tracciato prima nella prefazione e poi nel testo, che analizza l'evoluzione del quadro giuridico di protezione delle denominazioni d'origine del vino dalla dimensione unionale a quella sovranazionale.

Gli autori conducono una accurata analisi storica che parte, nel primo capitolo, dai primi anni del XX secolo che vede muovere, in Italia, i primi passi nella direzione della tutela dei vini tipici. La *ratio* che ne stava alla base era la necessità di

tutelare la veridicità dell'indicazione di provenienza del vino. Ciò non tanto per le ragioni che oggi stanno a presidio della normativa vigente e cioè di non indurre in errore i consumatori, ma per evitare che un'indicazione non veritiera costituisse motivo di discredito non solo per il vino ma per i produttori dell'intero Paese. La repressione delle frodi riguardo al luogo di origine costituiva quindi la ragione fondante che stava alla base del dibattito che si svolse durante i primi decenni del '900. In Francia, nel 1919, era stata emanata una legge a tutela della produzione di vini di qualità, che rimaneva nel solco tracciato dalla Convenzione di Madrid del 1891. La proposta italiana dei primi anni del '900, tuttavia, nonostante fosse giunta ad uno stadio avanzato dell'iter di approvazione, non divenne mai legge dello Stato a causa del mutamento di regime.

Il secondo capitolo esamina il R.D.L. 7 marzo 1924 n. 497, intitolato "*Disposizioni per la tutela dei vini tipici*" e successivo Regolamento di esecuzione, con R.D. 23 giugno 1927, n. 1440 (pubblicato in GU n. 197 del 26 agosto 1927).

Detto provvedimento, oltre ad introdurre una prima definizione giuridica di "vino tipico" (cfr. art. 1), prevedeva la costituzione dei "consorzi di tutela" e regolava l'uso dei marchi, adottati come strumento di garanzia per i consumatori. Istituiva una importante figura, quella dell'enotecnico (cfr. par. 2.2.3) che dirigeva il consorzio di tutela e regolava la distribuzione dei marchi (o bolli consorziali) e vigilava sul corretto uso degli stessi da parte dei soci. Secondo quanto riferito dagli autori, il Decreto, convertito in legge nel 1926, ma soprattutto il Regolamento di esecuzione, non ebbero gli esiti sperati e crearono una certa insoddisfazione tra gli attori del comparto. Ne scaturì un acceso dibattito dal momento che il provvedimento andava a toccare una serie di interessi locali, spesso tra loro divergenti. Uno dei principali limiti stava proprio nella questione della delimitazione delle "zone di produzione", tant'è che circa tre anni più tardi ben pochi erano stati i consorzi di

tutela che erano stati istituiti sulla base di questa normativa (R.D. 30 maggio 1929, n. 1649 che istituiva il Consorzio di tutela dei vini Barolo e Barbaresco aventi una ben circoscritta zona di produzione).

Come ricordato, il legislatore italiano, pochi anni più tardi tornò sulla delicata materia con il R.D.L. 11 gennaio 1930, n. 62, contenente “*Disposizioni per la tutela dei vini tipici italiani*”, convertito nella legge 10 luglio 1930 n. 1164 (di ciò si parla nel capitolo terzo) che meglio del precedente provvedimento attribuiva un ruolo chiave ai commercianti nella tutela e nella promozione dei vini italiani di miglior qualità. Ad essi, infatti, fu aperta la partecipazione ai consorzi, fino a quel momento riservati ai soli produttori. Se il ruolo dei commercianti in base alla legge è paritetico rispetto a quello dei produttori, esso sarà più tardi ridimensionato dal regolamento di esecuzione. Il provvedimento del 1930 contiene una nuova definizione di vino tipico che guarda alle caratteristiche organolettiche che derivano dal vitigno e dal metodo di vinificazione. Il Regolamento di esecuzione distingue tre categorie di vini tipici, e precisamente i vini speciali, i vini superiori e infine i vini fini.

Il capitolo quarto del volume si sofferma sul ruolo dei Consorzi di tutela, che era stato ridefinito dalla legge di conversione del R.D.L. del 1930 (L. 1164/1930 e successivo Reg. esecuzione R.D. 20 novembre 1930, n. 1836) grazie alla quale erano stati approvati i decreti di costituzione di cinque consorzi di vini tipici (tra cui Moscato d’Asti e Asti spumante, Soave, Orvieto e Marsala). Il capitolo quinto esamina la riforma del settore dei vini di qualità introdotta qualche anno più tardi, con la legge del 10 giugno 1937 n. 1266, contenente “*Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola*” che cancellava i consorzi di tutela e ne assegnava le funzioni ad altri enti (i *Consigli provinciali delle Corporazioni e i Consorzi provinciali della viticoltura*). La denominazione “vini tipici” venne abbandonata e sostituita con “vini pregiati di determinata origine” (cfr. gli articoli 35-53 costituenti il capo III).

Questo provvedimento rimase, tuttavia, schiacciato dalla crisi della fine degli anni ‘trenta. Infatti,

all’inizio del secondo conflitto mondiale ancora non era stato emanato un regolamento di esecuzione (cfr. capitolo sesto). Nel 1946, durante il Congresso Nazionale svoltosi a Siena e a Roma si gettarono le basi per una profonda riforma della materia che arriverà quasi vent’anni più tardi, con il DPR n. 930/1963. Nel frattempo, nel 1949 fu costituita l’Accademia italiana della vite e del vino che contribuì a fondare le basi per dare una svolta alla normativa in questo settore.

Il capitolo settimo si sofferma sulla normativa francese che costituisce un indispensabile termine di paragone per un nuovo sistema di tutela delle denominazioni d’origine. In questo Paese, la nozione di *appellation d’origine* è ben anteriore alla sua disciplina giuridica. Sicuramente, già nel Medioevo erano notorie alcune denominazioni d’origine anche tra i vini. Più tardi, tra il ‘cinquecento e il ‘seicento si affermano prestigiosi vini come il *Bordeaux* o il *Bourgogne* e vi sono tracce della protezione di queste ed altre denominazioni nei secoli successivi consistenti in privilegi e divieti finalizzati a prevenire e reprimere le frodi. Queste forme di tutela si concretizzarono anche in norme di carattere fiscale che si susseguirono tra il XVI e il XVII secolo, fino alla Rivoluzione del 1789. Al periodo del Re Sole risalgono divieti di vendemmia prima che le uve fossero mature che persistettero perlomeno fino alla caduta dell’*ancien régime*.

Nel capitolo ottavo si affronta il delicato tema della nascita delle DO, delle DOC e delle DOCG, ad opera del DPR 930/63, ovvero un sistema di classificazione ancora oggi operante, seppur con tutti gli adattamenti dovuti al sistema europeo, cui è dedicato il capitolo nono che si occupa del primo Regolamento comunitario n. 24/1962 relativo alla graduale attuazione di un’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del Regolamento 816/1970 che detta una normativa specifica sui VQPRD e definisce il concetto di “regioni determinate”.

A livello nazionale, il capitolo decimo si sofferma sulla legge 10 febbraio 1992, n. 164, che contiene la “*Nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini*” e specificamente sull’art. 1 che si occupa

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

Il capitolo undicesimo esamina la normativa nazionale ed europea tra gli inizi degli anni 'novanta e la prima decade del nostro secolo. Si tratta di un arco temporale davvero cruciale nel delineare il nuovo quadro giuridico in materia di vini di qualità dal momento che, come è noto, in questo periodo si collocano provvedimenti come il Reg. 1493/1999 e poi il Regolamento 479/2008, ovvero quello che estese il regime delle DOP e delle IGP anche ai vini e che venne trasfuso nell'OCM unica del 2007 (Reg. 1234/2007). Per quanto riguarda l'Italia, nel 2010 fu emanato il D.lgs. 61/2010 che ridisegnò la piramide delle IG dei vini che nel gradino più alto pone le DOP e a quello più in basso i vini varietali.

Il capitolo dodicesimo si occupa del Regolamento 1308/2013 e, a livello nazionale, della legge 238/2016, che contiene la "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, che rivede, aggiorna e razionalizza, la normativa nazionale vigente nel settore, raggruppandola in 90 articoli, meglio nota come "*Testo unico della vite e del vino*". Tale provvedimento considera il vino come patrimonio culturale nazionale da tutelare e preservare, ridefinisce le sanzioni e il sistema dei controlli. A livello europeo il Regolamento 1308/2013 è stato modificato dal Regolamento 2117/2021 che ridefinisce i concetti di DOP e di IGP ma ciò che è degno di nota, in questa sede, è che quest'ultimo regolamento ammette la possibilità di fare ricorso a varietà ibride e apre ai vini parzialmente dealcolizzati.

L'ultimo capitolo, il tredicesimo, contiene un focus sulla "rinomanza", requisito minimale perché si possa parlare di un nome geografico. Si tratta di un parametro difficilmente misurabile che dipende da alcuni fattori come il prezzo e la disponibilità nel mercato nazionale e sovranazionale, ma anche dai premi conseguiti e dalla presenza del vino nei circuiti dell'alta ristorazione e da altri elementi, tra cui il numero di citazioni nelle pubblicazioni scientifiche di settore.

In questo capitolo conclusivo si pone l'accento sull'art. 40 del TU del 2016 che inquadra le funzioni del Comitato Nazionale vini DOP e IGP che, tuttavia, appaiono, per così dire, limitate a quelle consultive e di proposta. Gli autori, viceversa, auspicano un incremento dei compiti del Comitato che dovrebbe diventare più autonomo e dovrebbe avere anche funzioni decisionali, sulla falsa riga dell'INAO francese.

Il volume si conclude con un elenco dei riconoscimenti delle DOCG, delle DOC e delle IGT aggiornato al dicembre 2021, cui segue un'ampia bibliografia e un indice cronologico delle leggi e dei decreti citati nel testo o comunque di un certo interesse, nell'ordine italiani, francesi e infine spagnoli. In ultimo un elenco cronologico dei Regolamenti comunitari e unionali e dei principali resoconti stenografici delle sedute camerale e delle Commissioni e, per chiudere, un elenco degli Istituti di conservazione, dei fondi archivistici, delle banche dati e la sitografia.

La ricerca condotta dagli autori, molto utile dal punto di vista storico-ricostruttivo e atta a colmare una lacuna nella letteratura in materia, perlomeno di lingua italiana, si palesa di estremo interesse per chi si occupa di diritto vitivinicolo e offre interessanti spunti per una lettura di questo ambito disciplinare basata sul concetto di "origine", notoriamente polisemico.

In un arco temporale che va dai primi anni del 'novecento ai giorni nostri emerge come si sia trasformato, nel corso del tempo, e dell'avvicinarsi dei vari provvedimenti, il concetto di vino di qualità, che guarda oggi alla tradizione senza trascurare l'*innovazione*. Questo delicato rapporto tra tradizione e innovazione ci mostra come nonostante le tecniche enologiche oggi siano particolarmente evolute, non si può non tenere in considerazione come e quanto il luogo di produzione continui a giocare un ruolo cruciale. A dimostrazione di ciò, la nota vicenda del vino Rioja. In particolare, la seconda sentenza, quella del 16 maggio 2000 (in causa C-388/95, Regno del Belgio c. Regno di Spagna), ha dimostrato come a livello europeo sia stata valorizzata la comunità di produttori insediati in una determinata area geografi-

ca. Nel ritenere legittime le norme spagnole che imponevano di imbottigliare il vino nella zona di produzione, nonostante non vi fossero ragioni di carattere tecnico che lo imponessero, i giudici della Corte di Giustizia hanno inteso rendere merito a tutti i protagonisti della filiera, compresi gli imbottiglieri e al loro “saper fare”.

In questa direzione, si può concludere affermando che nella costruzione del diritto vitivinicolo, che

costituisce parte integrante del Sistema Europeo di Diritto Alimentare (EFLS), non sono solo le norme italiane o europee a contribuire a delineare un quadro giuridico completo ma anche e necessariamente i giudici che con le loro decisioni assolvono alla indispensabile funzione di *Law makers*.

Roberto Saija